



Decreto Dirigenziale n. 83 del 25/06/2021

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 3 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy, Bioeconomia

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 387/2003 PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA, DI POTENZA COMPLESSIVA PARI A 999 KW, RICADENTE NEL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) ALLA LOCALITA' "FORCA VECCHIA". PROPONENTE: COGEIN ENERGY S.R.L.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b) il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c) il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d) il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f) con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;
- g) con DD. n. 50/2011, pubblicato sul BURC n. 14/2011, sono stati dettati i criteri per la uniforme applicazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs 387/03 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi emanate con DM (MISE) 10/9/2010 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/9/2010;
- h) con D.D. 516/2011 AGC 12/Sett04/Serv.03 sono stati forniti i criteri procedurali per la autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
- i) la Giunta Regionale con deliberazione n. 48/2014 ad oggetto "Revoca della DGR 1642/09 e disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003" ha, tra l'altro, dettato una Disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

ATTESO che

- a) con istanza prot. 506817 del 2/08/2018 la "Cogein Energy srl" ha richiesto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, l'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico di potenza complessiva pari a 999 KW, da realizzare nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN);
- b) con ricorso amministrativo del 9/11/2019 la "Cogein Energy srl" ha impugnato il silenzio da parte della P.A., che con nota prot. 142541 del 4/3/2020 ha convocato una conferenza di servizi (in forma semplificata e in modalità asincrona) ai sensi degli art. 14 e segg. della L. 241/90 e ss.mm.ii. ;
- c) con pec del 16/03/2020, ai sensi e per gli effetti del co. 1 dell'art. 103 del D.L. 17/03/2020 n. 18, come successivamente aggiornato dal co. 1 dell'art. 37 del D.L. 8/04/2020 n. 23, si è proceduto ad interrompere i termini della Cds in parola;
- d) con successiva nota prot. 334653 del 15/7/2020 l'A.R. ha richiesto alla società proponente un'integrazione documentale, riaprendo i termini del procedimento;
- e) in data 12/10/2020, con nota prot. EAM23730, la SNAM Rete Gas SpA ha segnalato alla "Cogein Energy SpA" la possibilità di un'interferenza dell'impianto eolico oggetto del procedimento di valutazione in parola con il metanodotto Biccari – Campochiaro. Al fine di evitare qualsivoglia interferenza con il metanodotto citato, la società proponente ha

predisposto una delocalizzazione dell'aerogeneratore di circa mt. 15 all'interno della stessa particella catastale, senza, con ciò, modificare il piano particellare.

- f) in data 24/12/2020 il Comune di San Bartolomeo in Galdo ha inoltrato a mezzo pec il proprio parere negativo sul progetto in esame. Tra le segnalazioni effettuate dal Comune, tutte meritevoli di approfondimenti istruttori, l'Ente locale afferma che *"l'ubicazione delle pale eoliche, ai sensi dell'art. 56 comma 4 punto 19, è consentita fuori dalla fascia di rispetto stradale e comunque ad una distanza dal margine della carreggiata non inferiore alla loro altezza fuori terra. Considerando che l'altezza complessiva dell'impianto proposto è di 145,00 m, tale condizione di distanza non è neanche lontanamente soddisfatta."*;
- g) rispetto a quanto stigmatizzato dal Comune di San Bartolomeo in Galdo, da un'analisi della documentazione prodotta dalla "Cogein Energy srl", afferente il calcolo della gittata massima in caso di rottura degli elementi rotanti, è emerso un errato calcolo della Gittata Massima come effettuato dalla società proponente e pari a circa 65 m per un angolo di circa 35°, così come indicato a pag. 11 della relazione dell'istante. In realtà il valore corretto della Gittata Massima del baricentro si ottiene per un angolo di 72° ed assume il seguente valore:

$$h) G_{max} = 120,46 m$$

a cui bisogna aggiungere $\frac{2}{3}L$, per ottenere un valore della Gittata Effettiva pari a:

$$i) G_{eff} = 150,46 m$$

- j) per i motivi su espressi con nota prot. n. PG/2021/0021666 del 15/01/2021, è stata trasmessa al proponente la comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis Legge 241/90 e ss.mm.ii., dell'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 e ss.mm.ii.
- k) in data 08/02/2021 la società ha formulato proprie osservazioni proponendo un nuovo calcolo della gittata massima in caso di rottura degli elementi rotanti e relative spostamento dell'aerogeneratore ad una distanza di mt 130 dalla strada;
- l) lo spostamento proposto comporta la modifica degli elaborati relativi al particellare di esproprio (descrittivo e grafico) relativamente ai diritti di superficie e di servitù, per i quali non sono state attivate le disposizioni dell'art. 11 del DPR 327/2001, relative all'avviso dell'avvio del procedimento per apporre il vincolo preordinato all'esproprio;
- m) lo spostamento dell'aerogeneratore comporterebbe l'aggiornamento delle valutazioni di impatto acustico con la nuova posizione;
- n) la nuova posizione proposta dalla Società "Cogein Energy srl", farebbe ricadere l'aerogeneratore all'interno di un'area a pericolosità elevata PF2 del Piano per l'Assetto di Versante – Pericolosità da Frana dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia;
- o) cha nell'elab-04 ANALISI ROTTURA DEGLI ELEMENTI ROTANTI, presentato in data 08/02/2021, il calcolo della gittata massima in caso di rottura degli elementi rotanti è effettuato considerando una velocità rotore nominale [rpm] 12 (pagina 3) mentre a pagina 8, dello stesso elaborato, viene ancora dichiarato che: *"Dunque la velocità periferica in metri al secondo di un corpo rotante (considerando la velocità massima del rotore di 14,9 giri al minuto)(...)"* che porta ad un valore di gittata pari a circa 150 mt;
- p) la verifica della suddetta gittata ha comportato il nuovo posizionamento dell'aerogeneratore in un'area cartografata a pericolosità elevata da frana PF2 e rischio moderato R1 (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Interregionale del F. Fortore dell'ex Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, ora Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale). Pertanto, in data 18/03/2021, la società ha attivato presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale la procedura di deroga all'art. 26 –aree classificate a pericolosità elevata da frana PF2- ai sensi dell'Art. 28 delle Norme di Attuazione del suddetto P.S.A.I. in quanto l'opera da realizzarsi è di pubblica utilità ed indifferibile ed urgente come sancito dal D.Lgs 387/2003 art.12 comma 1 e non delocalizzabile;
- q) con nota prot. 2021.0260433 del 13/05/2021 l' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha comunicato il parere favorevole sempre che venga accertata la sussistenza delle condizioni dettate dall'art. 28 delle norme PAI-Fortore in relazione alla non delocalizzazione delle opere;

- r) la Società ha prodotto una relazione di non delocalizzabilità dell'impianto eolico, allegata al presente decreto (Allegato 1);

PRESO ATTO

- a) delle risultanze della Conferenza dei Servizi conclusasi in data 18/06/2021, giusta nota prot. 296573 del 3/06/2021, degli adeguamenti tecnici e delle integrazioni prodotte, nonché delle procedure attivate dall'impresa istante (anche di quelle ablativo) durante l'iter amministrativo;
- b) dei seguenti Pareri/Nulla osta/Comunicazioni/Note:
- la nota della Marina Militare – Comando marittimo sud – Taranto, prot. M_D MARSUD 0015384 del 12/05/2021 con la quale viene comunicata l'assenza di motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto;
 - il parere prot. n. 2021_0338767 del 24/06/2021 dell'ARPAC favorevole per l'impatto acustico con le seguenti prescrizioni:
 - ✓ *comunicare a questa Agenzia, per i compiti ascritti dalla L.R.10/98, la data di ultimazione dei lavori e la certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la data di messa in esercizio al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa di settore;*
 - ✓ *eseguire in fase di pre-esercizio dell'impianto idonea campagna di rilievi fonometrici. Le impostazioni e l'utilizzo dell'impianto in fase di esercizio dovranno rispettare comunque i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di acustica ambientale;*
 - ✓ *trasmettere a questa Agenzia i dati rilevati in fase di esercizio dell'impianto. Questa Agenzia si riserva di verificare in fase di esercizio dell'impianto il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di acustica ambientale.*
 - ✓ *nel caso in cui, in fase di esercizio, si evidenzino superamenti dei valori limite di cui alla normativa vigente in materia di impatto acustico o si verificano condizioni diverse rispetto a quanto previsto nelle relazioni presentate ed alle ipotesi assunte dal tecnico redattore, il proponente dovrà attuare tutte le necessarie misure di mitigazione per il rientro nei predetti limiti, compreso il depotenziamento o il fermo dell'aerogeneratore;*
 - la nota prot. CDG.ST NA.REGISTRO UFFICIALE U.0087090. 12.02.2021 con la quale ANAS comunica l'assenza di interferenze;
 - la nota prot. 2021_03387 del 24/06/2021, il Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) ha espresso parere negativo motivando lo stesso con criticità riferite al PUC e alle relative NTA e al PTCP della Provincia di Benevento;
 - che con nota prot. n. PR_NAUTG_Ingresso_0009100_20210112 del 12/01/2021 è stata inoltrata, alla Banca Dati Nazionale Antimafia, richiesta di comunicazione antimafia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

DATO atto

- a) della relazione di non delocalizzabilità dell'impianto eolico presentata dalla Società;
- b) che l'Autorizzazione Unica ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- c) l'art. 2 della L. 241/90 e ss.mm. ii. dispone la previsione di un obbligo di conclusione del procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso;

RICHIAMATI

- a) il DPGR. N. 81 del 17/06/2020 e la DGR n. 287 del 09/06/2020 con i quali è stato conferito alla dott.ssa Maria Antonietta D'Urso l'incarico di responsabile ad interim della Direzione Generale "50.02 – Sviluppo Economico e Attività Produttive";
- b) il DPGR n. 12 del 16 gennaio 2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O.D. 50.02.03 "Energia efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia" all'Arch. Francesca De Falco;
- c) il Decreto Dirigenziale n. 172 del 17/02/2015 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha, tra l'altro, attribuito i poteri di emissione dei provvedimenti finali nelle

- materie di competenza delle UU.OO.DD. di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo economico ed attività produttive ai dirigenti delle UU.OO.DD. medesime;
- d) il Decreto Dirigenziale n. 29 del 20/06/2017 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha previsto, tra l'altro, che *"restano attribuiti a ciascun dirigente i procedimenti riconducibili ratione materiae alla responsabilità della struttura ordinamentale cui è preposto, con competenza all'adozione dei relativi atti finali, come pure quelli discendenti dalle previsioni di atti di programmazione o di organizzazione dell'Ente, ivi comprese quelle del piano della performance"*;

PRESO ATTO, quindi, dell'istruttoria svolta dall'Ufficio.

RITENUTO, quindi, di dover procedere, in conformità all'istruttoria effettuata, all'emissione del provvedimento di A.U. di cui in narrativa.

VISTI

- 1) la Direttiva 2001/77/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 387 del 29 dicembre 2003;
- 2) la Direttiva 2009/28/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 28 del 3 marzo 2011;
- 3) il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;
- 4) la L.R. 28 novembre 2007, n. 12;
- 5) Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- 6) la deliberazione di Giunta Regionale con n. 478/2012 e ss.mm.ii. di approvazione dell'articolazione delle strutture ordinamentali;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 03 della DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente medesimo,

DECRETA

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e fatti salvi i diritti dei terzi:

- 1) di **autorizzare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., la "COGEIN ENERGYS.r.l.", con sede legale in Napoli al Viale Gramsci n. 24 e sede operativa in Napoli alla via Diocleziano n. 107, C.F.: 07937941214 alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica, da fonte eolica, di potenza complessiva pari a 999 kW ricadente nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) alla località "Forca Vecchia" (Allegato 2);
- 2) il progetto proposto prevede l'installazione di
 - o n. 1 aerogeneratore eolico da 999 KWe, con altezza totale: max 145,00 ml;
 - o altezza Hub 100 ml;
 - o un rotore costituito da tre pale di diametro massimo pari a ml 90;
- 3) di **fare obbligo** alla società proponente:
 - di rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia;
 - di presentare sulla base delle disposizioni del DM 10 settembre 2010, "Linee guida per le autorizzazioni impianti da fonte rinnovabile" nel termine di 180 giorni dall'Autorizzazione Unica e pena la decadenza del titolo autorizzativo, la Polizza fideiussoria riportante la quantificazione delle spese che scaturiscono dagli obblighi costituenti l'oggetto della garanzia da presentare. Tale garanzia è dovuta per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni di rimessa in pristino o alle misure di reinserimento o recupero ambientale da doversi assicurare in luogo del soggetto inadempiente, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e/o determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

La garanzia sopra indicata è dovuta senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo. Entro 180 giorni precedenti alla scadenza della garanzia deve essere prodotto il rinnovo rivalutato nell'importo;

- di presentare nel termine di 180 giorni dall'esecutività dell'Autorizzazione Unica, pena la decadenza del titolo autorizzativo, una congrua descrizione del ciclo di vita dell'impianto. L'autorizzazione rilasciata si intenderà decaduta alla data di ultimazione del ciclo di vita dell'impianto e, comunque, al massimo dopo 20 anni dalla messa in esercizio, fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere nuova autorizzazione per il riammodernamento e/o potenziamento dell'impianto;
 - di utilizzare nella costruzione e nell'esercizio dell'impianto le migliori tecnologie possibili;
 - di obbligarsi nella costruzione e nell'esercizio dell'impianto tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi;
 - di nominare uno o più direttori dei lavori.
- 4) di **riservarsi** l'attivazione delle procedure necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dalla A.U., precisando fin d'ora che con l'approvazione del presente non si intendono sanate eventuali inadempienze che dovessero essere riscontrate; di dichiarare che l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto sono, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
 - 5) di **fare salvi** gli obblighi di rinnovo, ove necessario e previsto dalla normativa vigente ed applicabile, dei pareri, atti di assenso e/o nulla osta che sono confluiti nell'Autorizzazione Unica;
 - 6) di **demandare** al Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN), ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. n. 37 del 6/11/2018, laddove ritenuto necessario, le attività di sopralluogo, verifiche in loco e le attività di vigilanza;
 - 7) che avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto;
 - 8) di **notificare** il presente atto alla proponente;
 - 9) di **comunicare** il presente atto al Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN);
 - 10) di **inviare** copia del presente atto alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali;
 - 11) di **trasmettere** il presente atto alla sezione "Casa di Vetro" del portale istituzionale.

Francesca De Falco